

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 125/TFN-SD 2020/2021  
Deferimento n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3 marzo 2021  
Reg. Prot. 114/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;  
avv. Maurizio Lascioli – Componente;  
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);  
dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,  
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3 marzo 2021 nei confronti del sig.  
Luigi Foffo e della società Trapani Calcio Srl,  
la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 3.3.2021 deferiva a questo Tribunale:

- 1) Il sig. Foffo Luigi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio Srl:
  - per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera E), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver depositato, entro il termine del 1.10.2020, il "questionario dati stadio";
  - per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver assolto, entro il termine del 1.10.2020, ai seguenti adempimenti:
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società (lett. i);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società (lett. m);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società (lett. o);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società (lett. p);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Team Manager della società (lett. q);
    - Deposito della scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società (lett. r);
    - Deposito dell'organigramma della società (lett. s);
    - Deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t);
- 2) la società Trapani Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.  
I deferiti non depositavano alcuna memoria difensiva.

#### Il dibattimento

Alla riunione del 23 marzo 2021 è comparso il rappresentante della la Procura Federale il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi quattro e giorni dieci a carico del sig. Luigi Foffo e dell'ammenda di € 70.000,00 a carico della società.

Per i deferiti nessuno è comparso.

### La decisione

Il deferimento è fondato.

Nel caso in esame, risulta documentalmente comprovato attraverso la nota-segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 13.11.2020, con i relativi allegati, nonché attraverso il foglio notizie e modulo di censimento s.s. 2020/2021 della società Trapani Calcio Srl, che il sig. Luigi Foffo deve rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera E), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver provveduto al deposito del questionario stadio entro i termini previsti.

Il sig. Luigi Foffo deve anche rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020 per non aver altresì provveduto ad assolvere a tutti gli adempimenti contestati nel deferimento dalla Procura Federale e più specificamente per non aver provveduto:

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società (lett. i);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società (lett. m);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società (lett. o);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società (lett. p);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Team Manager della società (lett. q);
- Al deposito della scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società (lett. r);
- Al deposito dell'organigramma della società (lett. s);
- Al deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t).

Per quel che concerne la posizione del Trapani Calcio Srl, si precisa che la stessa deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luigi Foffo, l'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci);
- per la società Trapani Calcio Srl, l'ammenda di euro 70.000,00 (settantamila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 29 marzo 2021.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia